

# **COMUNE DI RIMINI**

**- Segreteria Generale -**

## **DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE**

**N. : 129 del 15/05/2018**

Oggetto : PRECISAZIONE ED INTEGRAZIONE ALLA D.G. 347/2017 (DETERMINAZIONE TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO SUI CANONI O CORRISPETTIVI DI SOGGIORNO INCASSATI DIRETTAMENTE DAI SOGGETTI CHE GESTISCONO PORTALI TELEMATICI O DAGLI INTERMEDIARI IMMOBILIARI)

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di Maggio, alle ore 15:10, con la continuazione in Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell'argomento all'oggetto indicato, risultano presenti:

		Pres./Ass.
Gnassi Andrea	Sindaco	Presente
Lisi Gloria	Vice Sindaco	Presente
Brasini Gian Luca	Assessore	Presente
Frisoni Roberta	Assessore	Presente
Montini Anna	Assessore	Assente
Morolli Mattia Mario	Assessore	Assente
Pulini Massimo	Assessore	Presente
Rossi Di Schio Eugenia	Assessore	Presente
Sadegholvaad Jamil	Assessore	Presente

**Totale presenti n. 7 - Totale assenti n. 2**

Presiede Andrea Gnassi nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Vice Segretario Generale Bellini Alessandro.

OGGETTO: Precisazione ed integrazione alla D.G. 347/2017 (Determinazione tariffe imposta di soggiorno sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente dai soggetti che gestiscono portali telematici o dagli intermediari immobiliari).

## LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 347 del 12/12/2017 con oggetto “Determinazione tariffe imposta di soggiorno sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente dai soggetti che gestiscono portali telematici o dagli intermediari immobiliari”;

CONSIDERATO che, da un controllo puntuale e approfondito della sopra richiamata delibera, è emersa la necessità di precisare, ulteriormente, quanto disposto dalla normativa di riferimento D.L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. 96 del 21/06/2017, in quanto, in caso di intermediazione da parte di gestori di portali o di agenzie immobiliari, l'imposta di soggiorno è completamente a carico di tali operatori anche qualora incassino solo un acconto sul canone o corrispettivo di soggiorno; tutto ciò, in base al disposto normativo secondo il quale il citato responsabile d'imposta è individuato nel soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, *ovvero che interviene nel pagamento* dei predetti canoni o corrispettivi;

RITENUTO che, pertanto, si rendono necessarie le integrazioni al testo nella delibera G.C. n. 347 del 12/12/2017, riportata quale allegato parte integrale e sostanziale del presente atto (all. A), nonché alla tabella relativa alle tariffe (All. B), modificate con le parti evidenziate in giallo;

CONFERMATO, nelle restanti parti, il testo della Delibera G.C. n. 347 del 12/12/2017;

### VISTI

- il parere favorevole, espresso dal Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, allegato al presente documento e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
- il parere favorevole, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Vice Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare le integrazioni al testo nella delibera G.C. n. 347 del 12/12/2017, riportata quale allegato parte integrale e sostanziale del presente atto (all. A), nonché alla tabella relativa alle tariffe (All. B), modificate con le parti evidenziate in giallo;
2. di confermare, nel resto, il testo della di G.C. n. 347 del 12/12/2017;
3. di dare atto che:
  - il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi;
  - sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/00, così come dettagliatamente richiamati nella premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**SINDACO**

Andrea Gnassi

**VICE SEGRETARIO GENERALE**

Bellini Alessandro

OGGETTO: Determinazione tariffe imposta di soggiorno sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati direttamente dai soggetti che gestiscono portali telematici o dagli intermediari immobiliari.

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- l'art.4 del D. Lgs.23/2011, in base al quale i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, possono istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criterio di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- la Delibera di C.C. n. 30 del 14/06/2012 avente ad oggetto "Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione del relativo Regolamento Comunale" e s.m.i.;
- la Delibera di G.C. n. 143 del 19/06/2012 avente ad oggetto "Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione delle misure dell'imposta e nomina del funzionario responsabile";
- la Delibera di G.C. n. 248 del 25/09/2012 avente ad oggetto "Correzione errori nella classificazione delle strutture ricettive di cui alla D.G. 143/2012 (Istituzione Imposta di Soggiorno. Approvazione delle misure dell'imposta e nomina del funzionario responsabile). Modifica tariffa Imposta di Soggiorno per campeggi";
- la Delibera di G.C. n. 102 del 24/03/2015 avente ad oggetto "Riduzione tariffa imposta di soggiorno per campeggi, agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, non aperte al pubblico ed aree di sosta temporanea;
- la Delibera di G.C. n. 127 del 12/04/2016 avente ad oggetto "Recepimento normativa regionale sul cambio di classificazione degli agriturismi, nell'ambito dell'Imposta di Soggiorno";

CONSIDERATO che il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con Legge 21 giugno 2017, n. 96, all'art. 4 ha disciplinato il regime fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, intendendo per tali i contratti di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online;

CONSTATATO che le locazioni brevi stipulate direttamente dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, costituiscono una tipologia ricettiva equiparabile, ai fini dell'Imposta di Soggiorno, agli "appartamenti ammobiliati ad uso turistico" e che, pertanto, risulta assoggettata alla tariffa vigente di € 0,50 per persona e per notte di soggiorno, fino ad un massimo di 7 notti;

OSSERVATO che al comma 5, del suddetto art. 4, del D.L. 50/2017, sempre in merito alle locazioni brevi, vengono citati *"i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali on line, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare"*, nell'ipotesi in cui incassano, **ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti** canoni o

*Deliberazione di G.C. n. XXXX del XXXXXX*

corrispettivi;

RILEVATO che al comma 5 ter, del citato art. 4 del D.L. 50/2017, è previsto che *"il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23"*;

PRESO ATTO che, al comma 5 bis, dell'art. 4 è disposto che *"i soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo, in qualità di responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"* e che, pertanto, la figura del rappresentante fiscale rileva anche ai fini della responsabilità del pagamento dell'imposta di soggiorno;

VERIFICATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 07.12.2017, per dare operatività alle suddette novità legislative, sono state apportate modifiche al Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno ed, in particolare, sono state inserite le figure dei gestori di portali telematici e dei soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (art. 2) e sono stati individuati i loro obblighi, in merito ai quali è stata prevista la possibilità di definirli con atto convenzionale (art. 6 bis);

VISTO il comma 7, dell'art. 4, del citato D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, secondo cui, a decorrere dall'anno 2017, gli enti hanno la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'art. 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

RITENUTO di applicare, **sul totale del canone o corrispettivo** del soggiorno, incassato direttamente, **totalmente o parzialmente**, dai soggetti che gestiscono portali telematici o dagli intermediari immobiliari, una tariffa dell'Imposta di Soggiorno in misura percentuale sul costo della camera o dell'appartamento, con il limite massimo, previsto per legge, di 5 euro a persona per notte di soggiorno;

RILEVATA, in merito alla determinazione delle tariffe/aliquote, la competenza della Giunta Comunale, così come previsto dall'art. 5 del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, nel rispetto dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in materia di deliberazioni tariffarie;

VISTO l'art. 3, comma 2, della Legge n. 212/2000 (Statuto del Contribuente), che pone una previsione di garanzia rivolta direttamente ai contribuenti disponendo che *"le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore"*;

RITENUTO, pertanto, di prevedere l'introduzione della suddetta nuova tariffa a decorrere dal 1 aprile 2018 e, quindi, con riferimento ai pernottamenti del secondo trimestre 2018, al fine di rispettare la disposizione sopra richiamata, nonché di consentire ai soggetti che gestiscono portali telematici o agli intermediari immobiliari di organizzarsi dal punto di vista operativo;

VALUTATO, pertanto, opportuno:

- approvare, con decorrenza 1 aprile 2018, la nuova tariffa, di cui all'art. 4 del Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, da applicare, in via sperimentale, solo sui canoni o corrispettivi del soggiorno, incassati direttamente dai soggetti che gestiscono portali telematici o dagli intermediari immobiliari, **o per i quali tali soggetti siano intervenuti nel pagamento, anche incassandone solo una parte**, nella

*Deliberazione di G.C. n. XXXX del XXXXXX*

misura percentuale del 3% sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi) con il limite massimo, previsto per legge, di 5 euro a persona per notte di soggiorno;

- confermare, per tutto il resto, le altre tariffe relative all'Imposta di Soggiorno, le disposizioni generali e sostanziali, richiamate nelle Delibere G.C. n. 143 del 19/06/2012, n. 248 del 25/09/2012 e n. 102 del 24/03/2015, relative alle tariffe dell'Imposta di Soggiorno;
- di aggiornare, di conseguenza, la Tabella delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno, riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTI:**

- il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, allegato al presente documento e dato atto che la stessa è stata sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità;
- il parere favorevole, espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Dr. Fabio Mazzotti, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 5, 3 comma, del regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione di C.C. n. 4 del 24/01/2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

**DELIBERA**

1. di approvare, dal 1 aprile 2018, sui canoni o corrispettivi di soggiorno incassati, **totalmente o parzialmente**, da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici, la tariffa relativa all'Imposta di Soggiorno **dovuta**, in misura percentuale del 3% sul costo della camera o appartamento (comprensivo di eventuale colazione, al netto di IVA e di eventuali servizi aggiuntivi), con il limite massimo di 5 euro a persona per notte di soggiorno;
2. di confermare, per tutto il resto, le altre tariffe relative all'Imposta di Soggiorno, le disposizioni generali e sostanziali, richiamate nelle Delibere G.C. n. 143 del 19/06/2012, n. 248 del 25/09/2012, n. 102 del 24/03/2015 e n. 127 del 12/04/2016, specificando che le locazioni brevi stipulate direttamente dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, costituiscono una tipologia ricettiva equiparabile, ai fini dell'Imposta di Soggiorno, agli "appartamenti ammobiliati ad uso turistico" e che, pertanto, risulta assoggettata alla tariffa vigente di € 0,50 per persona e per notte di soggiorno, fino ad un massimo di 7 notti;
3. di aggiornare, di conseguenza, la Tabella delle tariffe dell'Imposta di Soggiorno, riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di rilevare che tali modifiche non comportano variazioni all'attuale previsione del Capitolo 450, denominato "Imposta di Soggiorno" – P.F. 1.01.01.41.001 - del Bilancio 2018-2020 in corso di approvazione, in quanto si tratta solo di una diversa modalità di tariffazione che,

*Deliberazione di G.C. n. XXXX del XXXXXX*

corrisponde alla precedente tariffa di € 0,50;

5. di dare atto che:

- il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Tributi, D.ssa Ivana Manduchi;
- sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del testo unico degli enti locali, così come dettagliatamente richiamato nella premessa;
- sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 del testo unico degli enti locali, così come dettagliatamente richiamato nella premessa;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

CONSIDERATA la necessità di provvedere con urgenza;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 267/2000.





## ALLEGATO B

TABELLA TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO  
(Aggiornata con delibera di Giunta Comunale n. 347 del 12/12/2017)

TIPOLOGIA RICETTIVA	CLASSIFICAZIONE	IMPOSTA (*) (euro)
Strutture Alberghiere: <b>alberghi</b> e <b>residenze turistico-alberghiere</b> (RTA o residence), classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle delibere G.R. 1017/09 e n. 1301/09	1 stella	0,50
	2 stelle	0,70
	3 stelle / 3 stelle superior	1,50
	4 stelle/ 4 stelle superior	2,50
	5 stelle	3,00
Strutture Ricettive all'aria aperta: <b>villaggi turistici</b> , classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007	2 stelle	0,70
	3 stelle	1,50
	4 stelle	2,50
Strutture Ricettive all'aria aperta: <b>campeggi</b> classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007; <b>marina resort</b> classificati secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 1198/2014	1 stella	0,10
	2 stelle	0,30
	3 stelle	0,50
	4 stelle	0,70
Strutture Ricettive Extralberghiere: <b>case e appartamenti per vacanza</b> gestiti in forma d'impresa, classificate secondo i parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. 802/2007	2 soli	0,50
	3 soli	0,70
	4 soli	1,50
Strutture Ricettive Extralberghiere: <b>case per ferie, ostelli, affittacamere</b> (room and breakfast, locande), ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. 802/2007	Categoria unica	0,50
Altre Tipologie ricettive: <b>Agriturismi</b> classificati secondo i parametri stabiliti dalla L.R. n. 4/2009 e dalla delibera G.R. 389/2000	1 girasole	0,50
	2 girasoli	0,50
	3 girasoli	1,00
	4 girasoli	2,00
	5 girasoli	2,50
Altre Tipologie ricettive: <b>Bed &amp; Breakfast</b> ai sensi della delibera G.R. n. 2149/2004	-	0,50
Altre Tipologie ricettive: <b>Appartamenti ammobiliati ad uso turistico</b> ai sensi della delibera G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera G.R. 802/2007 e	-	0,50
Altre Tipologie ricettive: <b>Strutture ricettive all'aria aperta non aperte al pubblico, aree attrezzate di sosta temporanea</b> , ai sensi della delibera G.R. n. 2150/2004, modificata dalla delibera n. 803/2007	-	0,00
Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 50/17, <b>gestiti direttamente dal proprietario dell'immobile</b>	-	0,50
Immobili oggetto di locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4, comma 5 ter, del D.L. 50/17, il cui canone o corrispettivo è incassato da <b>gestori di piattaforme telematiche o da soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare</b> in caso di intermediazione da parte di gestori di portali o di agenzie immobiliari che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.		3% del canone o corrispettivo della locazione (**)

(\*) per persona e per notte di soggiorno, fino ad un massimo di n. 7 notti.

(\*\*) fino ad un massimo di € 5,00 a persona, per notte di soggiorno.